

# Ordinanza di rimozione e principio di inesigibilità della condotta (nota a Cass. pen. n. 14747/2008)

Luca Ramacci

## La massima

**Cass. pen., sez. III, 9 aprile 2008 (ud. 11 mar. 2008), n. 14747**

*Pres. Grassi - Est. Petti - Ric. C.*

*Il principio della non esigibilità di una condotta diversa - sia che lo si voglia ricollegare alla «ratio» della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui «umanamente» pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla «ratio» dell'antigiuridicità riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale - non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso l'«analogia juris». Il reato di cui all'articolo 50, comma secondo, decreto legislativo n. 22 del 1997, ora sostituito dall'articolo 255, comma terzo, decreto legislativo n. 152 del 2006, può essere punito sia a titolo di dolo che di colpa per negligenza, imprudenza, ecc - La punibilità dell'agente è esclusa solo dall'ignoranza incolpevole sull'esistenza dell'ordine ovvero dall'errore incolpevole sul contenuto dell'ordine stesso e ciò anche a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988. Se invece l'errore è colposo residua una responsabilità dell'agente per colpa.*

## Il commento

### La vicenda

La Corte di Cassazione affronta la questione relativa alla valutazione dell'elemento soggettivo nel reato contemplato dall'articolo 255, comma terzo del D.Lgs. n. 152/2006 concernente l'inosservanza dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti.

Nella fattispecie, il giudice di prime cure aveva mandato assolto l'imputato sul presupposto che dallo stesso non poteva esigersi l'osservanza dell'ordinanza in quanto il sequestro penale, gravante sul fondo ove i rifiuti erano stati abbandonati, ne impediva l'accesso, con la conseguenza che l'imputato, facendovi ingresso per rimuovere i rifiuti, avrebbe violato i sigilli ed avrebbe dovuto rispondere del reato previsto e punito dall'articolo 349 cod.pen. La Corte risolve dunque, in modo sintetico ma efficace, due questioni, quella della applicabilità del principio della inesigibilità della condotta e quella relativa ai limiti che il vincolo del sequestro penale frappone all'adempimento di provvedimenti amministrativi o di altri obblighi giuridici.

### Teoria dell'inesigibilità in genere

Con riferimento alla applicabilità ai reati ambientali della c.d. teoria dell'inesigibilità si rinvengono, in giurisprudenza, diversi precedenti che consentono di delineare un quadro sufficientemente completo.

Va tuttavia ricordato, pur senza addentrarsi nelle varie posizioni assunte dalla dottrina, che la teoria dell'inesigibilità è stata sviluppata in Germania (*Nichtzumutbarkeit*) suscitando interesse e critiche da parte della dottrina italiana. Essa, come è noto, presuppone l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato qualora l'autore del fatto costituente reato abbia agito in un contesto tale da non potersi da lui esigere un comportamento diverso da quello tenuto.

Si tratta, inoltre, di un istituto che non trova alcun riscontro esplicito nel codice penale italiano e che, quando non sia riconducibile ad ipotesi già codificate (stato di necessità, forza maggiore), determinerebbe una situazione di obiettiva incertezza per l'assenza di adeguati e specifici parametri cui riferirsi per individuare i limiti della condotta esigibile, con un conseguente eccessivo ampliamento dell'ambito di discrezionalità del giudice penale.

La giurisprudenza ha più volte preso in esame casi in cui si è valutata la esigibilità della condotta con riferimento a diverse ipotesi di reato quali la diffamazione (1), il falso ideologico (2), l'immigrazione clandestina (3), la bancarotta semplice (4) ed altro ancora.

In tali casi, tuttavia, il riferimento alla inesigibilità della condotta era genericamente effettuato con riferimento alla scriminante prevista dall'articolo 51 cod.pen., all'elemento oggettivo del reato o al principio di specialità previsto dall'art. 15 cod.pen.

In precedenza, però, l'applicabilità del principio in esame era stato espressamente escluso affermando che «Il principio della non esigibilità di una condotta diversa - sia che lo si voglia ricollegare alla «ratio» della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui «umanamente» pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla «ratio» dell'antigiuridicità riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale - non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso l'«*analogia juris*» (5).

Il contenuto della decisione appena richiamata è, infatti, integralmente riportato nella sentenza in rassegna che lo fa proprio.

### Inesigibilità e reati ambientali

Del resto, con riferimento ai reati ambientali, l'applicazione della teoria della inesigibilità è stata sempre esclusa sul presupposto che la stessa si sostanzierebbe in un ingiustificato ampliamento della causa di giustificazione dello stato di necessità (6).

La giurisprudenza di legittimità osservava in un primo tempo, a tale proposito, con riferimento all'inquinamento idrico che «...le condizioni ed i limiti all'applicazione delle norme sono poste dalle norme stesse e non è possibile in materia penale affidare al giudice compiti di ricorso all'analogia, mancando criteri certi cui riferire la pretesa inesigibilità sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo» (7) non rinvenendo, successivamente, gli estremi per l'applicabilità del principio anche con riferimento alle dilazioni nella attivazione di un impianto centralizzato di depurazione (8) ed alle difficoltà tecniche o economiche nell'osservanza di disposizioni penalmente sanzionate (9).

In un altro caso, riguardante l'inosservanza della legislazione speciale su Venezia, si è esclusa ogni rilevanza, ai fini dell'applicazione del principio in esame, al ritardo da

parte degli organi competenti nella verifica sull'adeguamento degli impianti alle prescrizioni imposte indicato quale ragione dell'apertura di uno scarico senza autorizzazione.

Con l'occasione, i giudici di legittimità precisavano anche che l'insussistenza della inesigibilità tecnica ed economica trova giustificazione nella lesione di beni fondamentali aventi rilevanza costituzionale (salute ed ambiente) e riconducibili ai requisiti di «dignità umana» e «utilità sociale», cui la Costituzione condiziona la libera attività economica, determinata dall'inquinamento con la conseguenza che, di fronte alla difficoltà nel rispettare i limiti di accettabilità, l'imprenditore deve interrompere l'attività o dotarsi degli strumenti di prevenzione necessari indipendentemente dal loro costo economico (10).

Ad analoghe conclusioni si perveniva in materia di rifiuti, vigente il D.P.R. n. 915/1982, riguardo al reato di gestione di discarica abusiva.

Veniva, infatti, esclusa l'esistenza di un principio generale di inesigibilità della condotta se non nel caso in cui «si traduca in una positiva causa di esclusione della punibilità (oggettiva o soggettiva)» come quella allora prevista dall'articolo 12, che prevedeva la possibilità del ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento, anche in deroga alla disciplina generale sui rifiuti, in caso di eccezionali e

#### Note:

(1) Si veda:

- Cass. sez. V, 23 gennaio 2008, n. 3597, PO in proc. Colacito e altri.

(2) Si veda:

- Cass. sez. V, 15 febbraio 2007, n. 6458, Giordano ed altro.

(3) Si veda:

- Cass. sez. I, 18 settembre 2006, n. 30779, PG in proc. Farina Fontan.

Si veda anche

- Corte Cost. 13 gennaio 2004, n. 5, richiamata dalla Cassazione.

(4) Si veda:

- Cass. sez. V, 8 giugno 2006, n. 42260, Di Meo.

(5) Si veda:

- Cass. sez. VI, 31 maggio 1993, n. 973, PM in proc. Bove.

(6) In dottrina si rinviene una prima disamina della materia con specifico riferimento all'inquinamento idrico (vigente la legge n. 319/1976) in:

- G. Amendola, *La tutela penale dall'inquinamento idrico*, Milano 1996, pag. 228.

(7) Si veda:

- Cass. sez. III, 27 settembre 1985, n. 8271, Viti.

(8) Si veda

- Cass. sez. III, 17 aprile 1991, n. 4342, Bracco, in *Giur. It.*, 1993, 4, pag. 320.

(9) Si veda:

- Cass. sez. III, 21 dicembre 1990, n. 16816, Bonazzi.

Nello stesso senso

- Cass. sez. III, 20 novembre 1993, n. 10578, Pizzocaro, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.* 1994, 3, pag. 663.

(10) Così

- Cass. sez. III, 24 gennaio 1995, n. 771, Rinaldi, in *Giur. It.*, 1995, 12, II, pag. 675, con nota di Montagna.

urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente. Di conseguenza si escludeva che il Sindaco avesse la possibilità, in mancanza di un'ordinanza contingibile ed urgente, di giustificare la realizzazione di una discarica abusiva con le esigenze di tutela della salute della popolazione quando tale esigenza poteva essere soddisfatta mediante lo smaltimento dei rifiuti presso altra discarica più lontana (11).

Sempre in materia di rifiuti la Corte, oltre a non condividere l'ipotesi che l'ordinanza sindacale possa riguardare soltanto «attività modesta ed un ratio proporzionalmente circoscritto, a livello di evento e di danno» ed «imporre una mera ripulitura superficiale dell'area», escludeva la possibilità per gli imputati di invocare l'inesigibilità della condotta osservando che:

«...nel nostro ordinamento penale, ispirato al principio di legalità, non sono ipotizzabili cause di esclusione della punibilità diverse da quelle legislativamente previste, sia perché gli stessi imputati non hanno dimostrato di avere fatto tutto quanto era nelle loro possibilità, per evitare il comportamento illecito» e richiamando l'orientamento precedentemente espresso (12).

Infine, in tema di caccia, l'applicazione del principio è stata esclusa con riferimento all'ipotesi di mancata emanazione della normativa regionale di esecuzione della legge n. 157/1992 (13).

### La violazione dell'art. 255, D.Lgs. n. 152/2006

Alla luce dei precedenti esaminati, dunque, la decisione della Corte era inevitabile.

La fattispecie sanzionata dall'articolo 255, secondo comma, peraltro era stata già da tempo efficacemente valutata anche sotto la vigenza del D.Lgs. n. 22/1997.

Come è noto, il generale divieto d'abbandono di rifiuti, ora disciplinato dall'articolo 192, D.Lgs. n. 152/2006, prevede infatti, tra le conseguenze per il responsabile della sua violazione, oltre all'applicazione delle relative sanzioni, anche l'obbligo di rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa (accertamento da effettuarsi, diversamente da quanto avveniva sotto la vigenza del «decreto Ronchi», in base a non meglio specificati accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati da effettuarsi da parte dei soggetti preposti al controllo).

Le operazioni vengono disposte dal Sindaco, con ordinanza contenente l'indicazione delle operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate (14).

I destinatari dell'ordinanza individuati quali responsabili

dell'abbandono dei rifiuti o proprietari del terreno, indipendentemente dalla effettività di tale qualifica, debbono comunque ottemperarvi salvo nel caso in cui ottengano «l'annullamento del provvedimento sindacale o dimostrino in sede penale l'assenza della ritenuta condizione soggettiva onde determinare la disapplicazione dell'atto da parte del giudice ordinario» (15).

In altri casi si è ritenuto irrilevante il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione o risalga a tempi antecedenti l'acquisto dell'immobile stesso (16).

Si è inoltre precisato che l'ordinanza sindacale può essere emessa solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e, in solido, nei confronti del proprietario dell'area (o del titolare di diritti di godimento sulla stessa) sulla quale è avvenuto l'abbandono e non anche del proprietario, in quanto tale, del rifiuto abbandonato da altri ed estraneo all'abbandono (la fattispecie riguardava il proprietario di una autovettura abbandonata, successivamente ad un furto, in terreno di terzi) (17).

Nella sentenza in rassegna la questione relativa alla individuazione dell'imputato quale effettivo destinatario dell'ordinanza non viene affrontata ed è rimessa al giudice del rinvio in quanto oggetto della pronuncia è la irrilevanza della giustificazione addotta dall'imputato in merito all'inosservanza dell'ordinanza sindacale.

#### Note:

(11) Si veda:

- Cass. sez. III, 3 maggio 1996, n. 4441.

V. anche

- Cass. sez. III, 8 novembre 1996, n. 9579, Tabellini ed altro.

(12) Si veda:

- Cass. sez. III, 16 dicembre 2004, Brugnolato.

(13) Si veda:

- Cass. sez. III, 2 ottobre 1996, n. 8880, Zaghis.

(14) Sull'individuazione del soggetto competente all'emanazione dell'ordinanza, si veda:

- Cass. sez. III, 18 luglio 2005, n. 26398, PM in proc. Di Grazia, in <http://www.lexambiente.it/article1595.html>.

Si veda anche:

- Cass. sez. III, 11 luglio 2006, n. 23930, Vaccaro in <http://www.lexambiente.it/article2394.html>.

Sulle conseguenze per il Sindaco in caso di omissione, si veda:

- Cass. sez. VI, 10 giugno 2005, n. 33034, Esposito.

(15) Si veda:

- Cass. sez. III, 17 settembre 2002, n. 31003, PG in proc. Viti in *questa Rivista*, 2002, 12, pag. 1178, con nota di Beltrame.

(16) Si veda:

- Cass. sez. III, 14 maggio 2004, n. 22791, Armani, in <http://www.lexambiente.it/article1191.html>.

Nello stesso senso:

- Cass. sez. III 25 gennaio 2007, n. 2853, Lefebvre, in <http://www.lexambiente.it/article3099.html>.

(17) Si veda:

- Cass. sez. III 4 maggio 2007, n. 16957, PG in proc. Salamò, in <http://www.lexambiente.it/article2966.html>.

## Rilevanza del sequestro

Esclusa, come si è detto, la riconducibilità della fattispecie al criterio generale dell'inesigibilità, la Corte affronta un'altra questione attinente alla rilevanza del vincolo del sequestro penale rispetto all'inadempienza al provvedimento sindacale.

La soluzione adottata dai giudici della Cassazione è quella più logica ed evidente: non vi è alcun motivo di giustificare il comportamento dell'imputato perché ben avrebbe egli potuto richiedere al giudice l'autorizzazione all'accesso al fondo in sequestro per rimuovere i rifiuti ed, anzi, tale suo comportamento avrebbe potuto essere positivamente valutato ai fini di una successiva restituzione del bene.

Tale evidenza era però sfuggita al Tribunale che, proprio dalla presenza del sequestro, aveva tratto lo spunto per mandare assolto l'imputato.

Si tratta di una questione che assume importanti rilievi pratici poiché la indisponibilità del bene quale conseguenza del sequestro penale viene frequentemente utilizzata quale pretesto per motivare il mancato adempimento di obblighi quali, appunto, quelli di rimozione dei rifiuti, comportanti oneri rilevanti anche sotto il profilo economico.

Si assume, in sostanza, che il sequestro del bene precluda l'accesso ai luoghi e che tale vincolo, anche di immodificabilità dei luoghi, costituirebbe un *factum principis* che inibisce l'esecuzione dell'ordinanza sindacale. L'argomentazione, invero suggestiva laddove si evidenzia anche, in caso di sequestro probatorio, che le eventuali modificazioni del bene o, comunque, dello stato dei luoghi, andrebbero anche a pregiudicare eventuali esigenze probatorie tanto della autorità giudiziaria che dell'imputato non è, però, condivisibile.

È sufficiente osservare come l'attribuire al sequestro un sostanziale effetto sospensivo del termine fissato per l'adozione di provvedimenti sindacali potrebbe avere, nella pratica, effetti sorprendenti presupponendo ad esempio, da parte del PM o della polizia giudiziaria operante, una preventiva valutazione non solo sulla sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione del vincolo ma anche sull'opportunità di procedere al compimento dell'atto nella certezza che lo stesso, sospendendo automaticamente il decorso del termine per l'adempimento del provvedimento sindacale ritarderebbe, con conseguenze facilmente prevedibili per l'integrità dell'ambiente, l'adozione di misure che la legge prevede anche per limitare l'effetto di condotte criminose quali, nel caso in esame, l'abbandono di rifiuti.

Inoltre, alle eventuali esigenze probatorie si potrebbe comunque ovviare attraverso la puntuale documentazione o il ricorso a strumenti propri del procedimento penale quali, ad esempio, la perizia mediante incidente probatorio.

In altri casi, invece, l'attribuzione al sequestro di effetti sospensivi dei termini di adempimento potrebbe determinare effetti negativi anche sotto il profilo patrimoniale facilmente immaginabili.

Si pensi al caso dell'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'articolo 27, D.P.R. n. 380/2001 (testo unico dell'edilizia) l'inosservanza della quale determina un automatico effetto ablativo in favore dell'amministrazione comunale allo scadere del termine di novanta giorni fissato per l'adempimento.

La giurisprudenza di legittimità ha però escluso tale possibilità pure con riferimento a tale ipotesi osservando che «...anche prima di questo trasferimento di proprietà, il vincolo sul bene non impedisce al proprietario privato di ottemperare all'ordine di demolizione, giacché egli può chiedere a tal fine la disponibilità temporanea del bene sequestrato ovvero la restituzione condizionata a norma dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen.» (18).

Peraltro in tali casi la intangibilità dell'abuso per esigenze probatorie e difensive trova già un limite evidente nell'articolo 27, D.P.R. n. 380/2001 il quale, tra le conseguenze che il legislatore prevede in caso di abuso edilizio, impone anche l'immediata demolizione ad opera del responsabile dell'ufficio tecnico comunale ai sensi dell'articolo 27, D.P.R. n. 380/2001.

## Conclusioni

L'orientamento chiaramente espresso dai giudici della Cassazione dovrebbe quindi aver chiarito che l'adempimento del provvedimento sindacale con il quale viene doverosamente ordinata la rimozione di rifiuti abbandonati non è in alcun modo ostacolato dalla presenza di un provvedimento di sequestro dell'area interessata in quanto la normativa vigente consente di assicurare comunque le esigenze cautelari o probatorie e non impedisce al destinatario del provvedimento di adempiere all'ordine impartitogli.

### Nota:

(18) Si veda:

- Cass. sez. III, 31 gennaio 2008, n. 4962, PM in proc. Mancini ed altro.

## Il documento

**Cass. pen., sez. III, 9 aprile 2008 (ud. 11 marzo 2008), n. 14747**

(Omissis)

**In fatto**

Con sentenza del 21 giugno del 2007, il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, assolveva C.A. dal reato di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 22 del 1997, per non avere ottemperato a quanto disposto con ordinanza n. 13 del 15 ottobre del 2003 del Comune di Magliano Romano, con cui si era imposta la rimozione dei rifiuti abbandonati in un fondo di sua proprietà, per l'insussistenza del fatto.

A fondamento della decisione il tribunale osservava che non si poteva esigere dal prevenuto l'osservanza dell'ordinanza perché il fondo era stato sequestrato e perciò, se avesse dato esecuzione all'ordinanza, avrebbe commesso il reato di violazione dei sigilli.

Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli deducendo la violazione della norma incriminatrice per l'insussistenza di una situazione di inesigibilità della condotta.

Resiste al ricorso il prevenuto con memoria depositata il 28 febbraio del 2008.

**In diritto**

Il ricorso va accolto, non sussistendo alcuna causa di giustificazione legislativamente prevista.

Va premesso che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ora sostituito dall'articolo 192, comma terzo, decreto legislativo n. 152 del 2006, ha escluso in radice qualsiasi ipotesi di responsabilità a carico del proprietario o del possessore dell'area sulla quale altri hanno depositato i propri rifiuti per il semplice fatto di essere proprietario o possessore. Invero l'articolo 14 citato al terzo comma disponeva che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51, chiunque avesse violato i divieti di cui ai commi 1 e 2 era tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario o con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione fosse imputabile a titolo di dolo o colpa. Quindi il proprietario o il possessore dell'area, secondo la giurisprudenza amministrativa e secondo l'orientamento di questa sezione, era ed è tenuto a bonificare l'area solo se a suo carico sia configurabile quanto meno la colpa (Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 aprile 2001, n. 1904, Cass., sez. III, 2 luglio 1997, Gargani; Cass. 23 marzo 1998, Fiacco; Cass., 1° luglio del 2002, Ponzio). Pertanto non può essere destinatario di un'ordinanza di rimessione in pristino o di rimozione ex articolo 14 citato, con sanzione penale in caso d'inosservanza, un soggetto se non viene individuato a suo carico quanto meno un profilo di colpa, per omessa recinzione del suolo, per omessa denuncia all'autorità, ecc, altrimenti si configurerebbe una responsabilità oggettiva. Nella fattispecie, poiché la legittimità dell'ordinanza non è stata contestata e non viene contestata neppure con la memoria difensiva depositata davanti a questa corte, si deve presumere che sia stata accertata quanto meno la colpa del destinatario dell'ordinanza stessa ovvero l'esistenza di una posizione di garanzia.

Si deve altresì premettere che, secondo l'orientamento espresso da questa corte, il principio della non esigibilità di una condotta diversa - sia che lo si voglia ricollegare alla «ratio» della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui «umanamente» pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla «ratio» dell'antigiuridicità riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale - non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso l'«*analogia juris*».(cfr Cass. n. 973 del 1993).

Ciò precisato, si rileva che il reato di cui all'articolo 50, comma secondo, decreto legislativo n. 22 del 1997, ora sostituito dall'articolo 255, comma terzo, decreto legislativo n. 152 del 2006, può essere punito sia a titolo di dolo che di colpa per negligenza, imprudenza, ecc - La punibilità dell'agente è esclusa solo dall'ignoranza incolpevole sull'esistenza dell'ordine ovvero dall'errore incolpevole sul contenuto dell'ordine stesso e ciò anche a seguito della nota

sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988. Se invece l'errore è colposo residua una responsabilità dell'agente per colpa.

La presenza del vincolo del sequestro non impediva l'osservanza dell'ordinanza poiché il proprietario del fondo o il possessore dello stesso avrebbe potuto chiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere al fondo per effettuare la rimozione dei rifiuti imposta con l'ordinanza sindacale. Anzi la bonifica del sito poteva costituire l'occasione per chiedere ed ottenere la definitiva restituzione del bene. Il sequestro probatorio è destinato a cessare una volta espletato l'accertamento per il quale è stato imposto il vincolo. Solo se l'autorità giudiziaria si fosse rifiutata di aderire alla richiesta dell'istante, l'inosservanza dell'ordine sarebbe stata incolpevole.

La circostanza dedotta nella memoria difensiva, secondo la quale il destinatario del provvedimento sindacale non sarebbe l'attuale imputato ma il proprio genitore C.R., non emerge dagli atti accessibili a questa Corte, ossia dalla sentenza impugnata e dai motivi di ricorso. Questa Corte ha accesso agli atti del processo solo se viene dedotta una nullità processuale ex articolo 606, lettera c), cod.proc.pen. Dalla sentenza impugnata e dai motivi di ricorso risulta che l'imputato è stato assolto, non perché estraneo all'ordinanza sindacale o per la sua illegittimità, ma perché si è considerata l'inosservanza dell'ordine giustificata dal sequestro dell'area. Pertanto la circostanza dedotta nella memoria difensiva, implicando accertamenti di fatto preclusi a questa corte, potrà essere accertata dal giudice del merito avuto però riguardo al fatto che l'ordinanza sindacale può essere pronunciata, sia nei confronti del proprietario che di colui il quale ha la materiale disponibilità del fondo.

Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Roma ex art 569, comma quarto, cod.proc.pen., trattandosi di ricorso *per saltum*.

## LIBRI

## Biocombustibili e biocarburanti Soluzioni, tecnologie, agevolazioni

Collana - Sviluppo Sostenibile  
AA.VV. (a cura di Alessandro Bordin)  
2007, 1 edizione, 360 pagine  
Prezzo: € 36,00

I biocarburanti e i biocombustibili sono **prodotti agricoli** in grado di sostituire la benzina e il diesel e argomento di grande attualità.

Il loro utilizzo consente di abbattere del 70% le emissioni di gas serra e di ridurre i fabbisogni petroliferi e la dipendenza dai paesi produttori ma anche di creare vantaggi per l'economia e l'occupazione, non solo nel settore agricolo.

Argomenti presi in seria considerazione dall'Unione europea che ha imposto a tutti gli stati membri di soddisfare almeno il 2% della domanda di energia nazionale tramite l'utilizzo dei biocarburanti, con l'obiettivo di raggiungere la copertura del 5,75% della domanda entro il 2010.

Con la **collaborazione di professionisti e di docenti e ricercatori di alcuni fra i più attivi centri di studio e di ricerca italiani**, la materia (**dal biodiesel, al bioetanolo, al bioidrogeno**) viene analizzata sotto l'aspetto:

- **energetico**
- **produttivo**
- **tecnologico**
- **normativo**
- **economico**
- **finanziario e fiscale**

Per questa multidisciplinarietà il volume rappresenta una novità nel panorama editoriale e si rivolge ad aziende, enti pubblici, università, professionisti e consulenti.

### Per Informazioni

- **Servizio Informazioni commerciali** (tel. 02.82476794 - fax 02.82476403 - e-mail.info.commerciali@ipsoa.it)
- **Agente Ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **[www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)**

